

Intervento dell'Avv. Carmelo Peluso, Presidente della Camera Penale di Catania, alla VIII Consulta Nazionale ASTAF.

Nell'ambito dell'ardua impresa di scegliere solo alcune delle tante idee suscitate dal titolo di questo incontro, appare indispensabile tracciare l'ambito di un intervento organico.

Ovviamente un avvocato non può che parlare di avvocati, della giustizia vista dagli avvocati, del futuro della professione forense e della nuova esigenza di un "avvocato europeo".

Ma andiamo con ordine.

Ormai da troppo tempo si parla della esigenza di riformare l'ordinamento professionale per ristabilire le regole per l'accesso alla professione e tentare di selezionare coloro che esercitano la professione forense. Nessuno trovi fuor di luogo la parola selezione, perché al di là di ogni ipocrisia demagogica, la selezione determina la qualità ed oggi l'avvocatura italiana ha bisogno urgente di qualificarsi per affrontare il futuro europeo e le battaglie interne in campo nazionale.

Leggo in un recente articolo dell'Avv. Giovanni Savigni, dell'ufficio legislativo dell'AIGA, che *"un ceto forense ormai profondamente disomogeneo per provenienza sociale e strutture organizzative, oltre che tristemente pletorico nel numero, non può essere governato con le medesime regole che reggevano una classe di prevalente provenienza borghese, in cui conoscenze e valori formavano un patrimonio culturale quasi immanente, in forte corrispondenza con una comunità statale sottratta ad influenze esterne"*.

Così la pensano i giovani avvocati! Così la pensa chi è preoccupato del proprio futuro professionale sottolineando la necessità che l'avvocatura, da un lato rivendichi il proprio ruolo di garante del diritto, anche e soprattutto fuori del processo e, dall'altro, appronti sistemi di riqualificazione a garanzia del cittadino utente non solo di giustizia, ma di quella mediazione legale che solo l'avvocato ha sempre offerto.

Così possiamo solo rispolverare vecchi tormentoni: maggiore qualificazione e selezione nelle Università, percorsi di studio mirati all'esercizio della professione forense e qualificazione professionale nel tirocinio, regolato e diretto da avvocati per gli avvocati. Solo all'interno dell'avvocatura, infatti, possono circolare, prosperare ed essere tramandate le tradizioni anche non scritte di una professione unica, che ha sempre avuto le sue regole deontologiche, ancor prima che si scrivessero i codici deontologici e che ha avuto bisogno di scrivere le regole di comportamento solo quando si è inaridita la fonte della tradizione tramandata, nel momento in cui la professione forense ha rischiato la deriva mercantile di un "mestiere" qualunque.

Le Camere Penali Italiane hanno da tempo tra i propri obiettivi quello della "specializzazione", che potrebbe tradursi nella creazione, ancora tutta da disciplinare, degli "albi di specialità", nella consapevolezza che non ci può essere effettività del diritto di difesa quando tale diritto viene affidato ad un avvocato che non conosca e non sappia utilizzare gli "strumenti" di cui dispone.

Ma il problema non investe solo gli avvocati in quanto tali.

Rilevando l'esigenza di individuare gli ambiti della necessità di specializzazione dei protagonisti del sistema, dobbiamo parlare anche della giustizia c.d. minore, quella, però, più usata, più vicina alle vicende quotidiane dei cittadini.

Le cronache quotidiane ci assalgono con notizie giudiziarie provenienti da processi eccellenti, con imputati famosi e difesi da avvocati importanti. Chi non ha mai avuto bisogno di entrare in un Tribunale ha chiara l'idea di una giustizia paludata di sacralità e gestita da uomini attenti e scaltri. Paradossalmente anche le immagini dei processi di mafia o di camorra trasmettono la stessa idea, relativamente al momento del processo ed ai suoi protagonisti.

Troppe persone ignorano, invece, la giustizia minore, quella ad esempio dei giudici di pace che - onore al merito di pochi valorosi - solo talvolta è amministrata con attenzione e gestita da soggetti capaci e idonei, ma moltissime altre volte è solo una giustizia senza dignità.

Iniziamo dal luogo dove si tengono i processi. Le aule dei giudici di pace assomigliano più al tinello di casa, che a un'aula di giustizia, accolte spesso in palazzi fatiscenti di piccoli comuni di provincia. Quale specializzazione hanno, poi, certi giudici di pace che sono passati dalla quiete domestica all'agone giudiziario, interpretando il ruolo di Giudice con animo di rivalsea contro il mondo ed il destino avverso che, sino alla faticosa nomina, li aveva relegati nelle nebbie di una vita anonima. Giudici che si improvvisano cultori del diritto, che gridano, che rimproverano, che ammoniscono, che fanno sorridere e piangere, che ricordano tanto quel "Signor Giudice" cantato da Fabrizio De Andrè.

Che dire del fatto che le Procure della Repubblica - almeno quelle più grandi ed importanti - hanno rinunciato a mandare in udienza davanti al Tribunale monocratico i magistrati togati e si avvalgono dei mitici VPO, persone diligenti dalla doppia anima, mezzi avvocati e mezzi Pubblici Ministeri, troppo spesso in difficoltà davanti ad un fascicolo più voluminoso e complicato del solito.

Anche gli avvocati troppo spesso sono senza dignità in quei luoghi dove non ci sono imputati eccellenti, dove non si respira il profumo dei grandi processi, dove si fa diritto modesto, ma pur sempre diritto.

Prendiamo coscienza del fatto che la ottima legge sulla difesa d'ufficio ha spesso prodotto strani frutti. Così nelle aule troviamo l'avvocato d'ufficio remissivo e imbelli, che magari presta il consenso alla introduzione degli atti del fascicolo del P.M. in quello del giudice, o troviamo l'avvocato d'ufficio imperterrito presenzialista e professionista del ruolo, pronto a tuffarsi sulle difese degli irreperibili per ragioni di cassetta. Anche la legge sul patrocinio a spese dello stato è una buona legge che ha trovato applicazioni distorte grazie ad avvocati inclini al compromesso con il solo obiettivo del vantaggio economico.

Ma troppo spesso in questi ambiti, la scena è di avvocati impreparati, in difficoltà nel processo, incapaci di decisioni utili, amanti del rinvio defatigatorio. Guardiamoci intorno: quante volte si vedono facce nuove che provano, cimentandosi con ciò che

non sanno fare, l'ebbrezza del pascolo abusivo, giovani ed anziani avvocati che hanno rinunciato alla dignità della toga.

Ignorare tutto questo è follia, significa accettare il fatto che la giustizia corre su un doppio binario, che ha un senso e una dignità alla luce del giorno e che diventa ignorante e approssimativa al crepuscolo. Significa cedere una enorme fetta della giustizia penale alla mediocrità di una risposta inadeguata.

Sapremo rinunciare alla facilità dell'indifferenza?

Anche a questo problema si risponde con la "specializzazione" e con una rigorosa "selezione" che consenta di individuare i protagonisti della scena forense tra quelli che maggiormente possono dare garanzia di correttezza, preparazione, dignità, che sono sinonimi di libertà e indipendenza.

Questa è anche la indicazione forte che è emersa al XI congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che ha individuato nella riforma dell'ordinamento professionale e nella specializzazione dell'avvocato il futuro del sistema ed un progetto da perseguire subito., anche come antidoto a tutte le involuzioni legislative degli ultimi tempi in materia di professione forense.

Una certezza, però dobbiamo avere sempre, quella di condurre battaglie, iniziative o quant'altro, soprattutto a tutela di un ruolo dell'avvocato che ha rango costituzionale e che non è equiparabile a un "mestiere" qualunque (con tutto il rispetto per tassisti e altre categorie in agitazione in questo momento)

L'art. 24 della costituzione, infatti, non tutela l'avvocato in quanto tale, ma solo in quanto rappresentante del cittadino coinvolto in un processo. Ecco perché dobbiamo convincerci che la difesa delle prerogative del difensore non dovrà mai essere una lotta sindacal-corporativa, ma una strenua battaglia finalizzata a tutelare la libertà e l'indipendenza del professionista in quanto depositario della "cultura" forense.

In questo momento storico è impossibile non parlare delle preoccupazioni che agitano l'avvocatura, tanto da provocare un movimento di protesta contro recenti atti del governo.

Non si può non essere inquieti davanti a norme che introducono una gabella per far causa allo Stato, che concedono licenza di pubblicità anche falsa e ingannevole, che tagliano le spese di giustizia condannando a morte il giusto processo, e tutto ciò a danno inevitabile dei più deboli utenti della giustizia.

Protestare contro la deriva della professione e il suo programmato svilimento, contro una libera concorrenza da venditori di patate, contro l'inevitabile esautorazione dei compiti degli Ordini Professionali, destinati ad essere svuotati e soppressi piuttosto che riformati, come si vuole dall'interno dell'avvocatura, è sicuramente un atto dovuto.

Lottare strenuamente perché nel settore penale si allontani lo spettro del "difensore pubblico" che sostituisca il meccanismo del patrocinio per i non abbienti, affidato a liberi professionisti è una imprescindibile necessità.

Ciò anche se all'esterno, quella dell'avvocatura italiana appare, forse per la inutile platealità di alcune sue manifestazioni, solo una lotta per la conservazione di antichi ed obsoleti privilegi, osteggiata da chi vede la toga soltanto come l'ombrello di copertura di interessi privati.

Non è così. E diciamolo forte.

Gli avvocati italiani rivendicano il loro ruolo costituzionale di garanti dei cittadini, di mediatori tra i diritti dei singoli e gli interessi dello Stato, di attori "specializzati" sul palcoscenico della giustizia.

Nel suo intervento al XXVIII congresso nazionale giuridico forense, il Presidente dell'UCPI, Avv. Randazzo, ha detto che *"Il nostro vessillo deve essere un'avvocatura professionale, seria e specializzata, che faccia fronte all'inondazione letale dei numeri e sia posta in condizione di mantenere la sua dignità senza eroismi"*.

Nel frattempo sarebbe folle perdere di vista l'Europa.

Le "nuove frontiere europee" determinano la necessità di confrontare le nostre esigenze con quelle provenienti da una nuova cultura giuridica comune, che tende a ridurre ad unità legislazioni e tradizioni statali a volta molto distanti.

Tutta la legislazione europea volge verso una sempre più avanzata cooperazione giudiziaria, specie in materia penale. L'Europa spinge verso il futuro, tanto che è stato sottoscritto il Trattato per una costituzione europea, che superi il sistema dei c.d. pilastri, senza avere ancora assicurato quel sistema minimo di reciproca fiducia necessario all'integrazione giudiziaria.

Già a Tampere nel 1999 si era posta la necessità di un sistema di "reciproca fiducia" per attivare un rapporto diretto tra magistrature e consentire l'affermarsi del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. È noto, poi, che il parlamento europeo ha allo studio un sistema di tutela dei diritti degli azionisti delle società, in particolare quelle quotate, o la creazione di un sistema di garanzie del credito alimentare da divorzio, facilmente tutelabile all'interno dello spazio politico europeo.

In questo scenario l'avvocato "tuttologo" italiano dovrà confrontarsi con la legislazione degli altri stati, con tutte le difficoltà di una preparazione inadeguata delle nostre truppe forensi autoctone rispetto al quadro proveniente dall'Europa, dipinto ad ampie pennellate da governanti comunitari che hanno dimostrato di avere una visione aziendale e imprenditoriale della professione forense, per i quali, tutto è governato dalla "libera concorrenza" ed impedire di esercitare la professione forense a chi non ne abbia la capacità e gli strumenti tecnici per svolgerla non è un imperativo categorico, ma costituisce violazione delle regole del libero mercato.

Un grave "rischio Europa", quindi, più preoccupante se si pensi che le riforme ormai non si discutono solo a livello nazionale, ma giungono sempre più spesso in Italia come decisioni già prese a livello comunitario, alle quali si deve solo dare esecuzione.

Tra le questioni più rilevanti deve darsi rilevanza senza dubbio alla direttiva europea sulle qualifiche professionali, alla direttiva sui servizi ed alle direttive antiriciclaggio. Dal Rapporto della commissione europea in materia di interrelazioni tra diritto della concorrenza e libere professioni è emersa una visione "aziendalistica" della professione legale, che ignora le peculiarità dell'attività forense e che ignora del tutto

le diversità geografiche in cui operano gli avvocati europei. Grande attenzione, però, è riservata agli effetti distorsivi che i grandi studi legali possono apportare nel settore della consulenza legale europea. Su tutto, però, grava l'opinione della Commissione UE, secondo cui la futura disciplina della professione legale in Europa dovrebbe essere improntata al principio del "meno regole migliore funzionamento".

Emerge, evidente, un problema di carenza di dialogo perché non sono stati interpellati gli ordini professionali nazionali o altri soggetti parimenti interessati alla riforma dell'avvocatura europea.

Ma la perla del Rapporto UE è l'affermazione che gli studi legali europei si occupino prevalentemente di consulenza a società commerciali o ad enti pubblici, ignorando tutti quegli avvocati che si occupano di penale, diritto di famiglia e di piccole e medie controversie, con inevitabile contenzioso giudiziario, insomma la maggior parte del lavoro per gli studi ubicati nelle zone meno favorite dall'Unione europea. Immaginate l'applicazione anche a questo tipo di attività legale dei criteri della libera concorrenza e della deregulation. La prima vittima sarebbe il cittadino, fuorviato da chi offre scaltrezza e spregiudicatezza a discapito di competenza e professionalità.

Ma forse l'esempio più luminoso di quanto poca importanza si dia in Europa alla difesa tecnica ed al ruolo dell'avvocato proviene dalla relazione approvata dal Parlamento Europeo l'11 aprile 2005 relativamente al diritto di difesa nel processo penale, con la precisazione che l'intervento tecnico del difensore nel processo penale deve avvenire "il più presto possibile", con buona pace di tutto quello che in Italia abbiamo detto e fatto attorno all'art. 24 della nostra Costituzione!

Le tendenze degli altri stati membri dell'Unione, però, non costituiscono segnali incoraggianti: in Inghilterra, il 25 luglio 2006 è stato pubblicato il progetto di legge di riforma nel settore dei servizi legali, prevedendo una notevole *deregulation* nei servizi legali e trascurando gli interessi dell'utente.

In Germania, la commissione tedesca sui Monopoli (organo consultivo nell'ambito del Diritto alla Concorrenza) ha pubblicato uno studio su "concorrenza e libera professione in Germania" in cui, riguardo all'avvocatura, si auspica il passaggio dalla

nozione di “avvocato” a quella di “consulente legale”, ambito operativo stragiudiziale aperto non solo agli avvocati, ma anche a commercialisti, dirigenti di uffici legislativi della P.A., consulenti di azienda o semplici laureati in giurisprudenza con esperienza. La stessa commissione auspica l’abbattimento dei minimi tariffati, la previsione di tariffe concordate col cliente e l’abolizione del patto di quota lite (che il ministro Bersani abbia studiato in Germania?).

In Danimarca, infine, il governo ha preannunziato l’abrogazione della necessaria iscrizione all’Ordine professionale di coloro che intendono svolgere la professione legale.

In questo clima allarmante riteniamo, quindi, che dalle nostre parti non occorra formare un avvocato semplicemente europeo, ma per dirla con un collega romano che da anni si occupa di Europa, a noi serve formare “*un avvocato italiano proiettato in Europa*”, ritenendo il trinomio formazione – aggiornamento – professionalità un valore imprescindibile per qualunque avvocato italiano che voglia cimentarsi anche in Europa o che dall’Europa sia chiamato ad occuparsi, pur se su territorio italiano, di vicende nate fuori dei confini nazionali (es. mandato di arresto europeo) .

Un ultimo cenno, ma non meno importante, anzi il più importante in un convegno in cui si parla di stampa, è rivolto al diritto di cronaca giudiziaria ed alle sconvolgenti distorsioni registrate nel sistema.

Telefonate anche intime dei protagonisti di scandali più o meno eclatanti come quello del calcio o dei “furbetti del quartierino” o addirittura di altri scandali più regali e blasonati, sono state pubblicate senza censura dai media di tutto il mondo.

Le polemiche sull’invasione della sfera di riservatezza delle persone hanno provocato anche un intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha emesso un provvedimento generale, datato 21 giugno 2006, con cui ha indicato i confini di una legittima pubblicazione delle intercettazioni disposte nell’ambito di un procedimento penale.

In molti casi, infatti, sarebbe stato violato il divieto di diffondere dati non essenziali per comprendere la notizia; in altri casi, invece, la mera pubblicazione di

“frammenti” di intercettazioni ha condotto alla diffusione di notizie palesemente errate.

Il Garante, in definitiva, con questa prescrizione di carattere generale ha proceduto ad un richiamo all’ordine per il mondo dell’informazione, prescrivendo *“ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo codice (della privacy) e dall’allegato codice di deontologia per l’attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento”*.

Successivamente qualcuno ha detto che la violazione di questa prescrizione sarebbe punita con la reclusione da tre mesi a due anni ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 196/03. Opinione palesemente non corretta perché la norma in questione punisce l’inosservanza dei provvedimenti del garante in cinque ipotesi ben precise, tra le quali non sembra potersi annoverare la trasgressione alla prescrizione generale sopra riferita. L’analisi della questione, pur particolarmente attraente, per ovvie ragioni di tempo e spazio, non può essere trattata in questa sede.

La recente elaborazione normativa in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine consacra il problema ed affida alla legge la tutela del cittadino, non solo dalle intercettazioni illegali, ma anche dalla illecita pubblicazione di intercettazioni coperte dal segreto.

Certamente, come è stato preso in considerazione anche dal Garante nel ricordato provvedimento, la pubblicazione di notizie concernenti la vita privata dei cittadini deve rispettare il codice deontologico dell’attività giornalistica ed in particolare l’essenzialità dell’informazione e la dignità delle persone.

Diventa di primaria importanza il rilievo del passaggio mediatico della notizia giudiziaria, atteso che la recente riduzione di spazi mediatici nelle Procure della Repubblica con la necessaria individuazione di un solo soggetto legittimato a far da porta voce, è stata superata con la creazione di sempre meno improvvisati comunicati stampa delle forze di polizia, con cui si informa la stampa di operazioni compiute

contro la criminalità. Queste notizie, vi renderete conto, potrebbero essere apprezzabili nel caso di informazioni concernente il crimine organizzato o efferati fatti di sangue, ma non possono essere tollerabili nel caso in cui si riferiscano ad esempio a una indagine sull'assenteismo di alcuni dipendenti pubblici risalente a due o tre anni addietro. In questo caso non si fa informazione, ma semplice esercizio di *voyeurismo* mediatico giudiziario.

Troppo spesso abbiamo assistito al deposito in edicola degli atti giudiziari, prima che nelle cancellerie deputate al rilascio delle copie alle parti. E ciò per il sottile piacere della pubblicazione, non della notizia in se, ma del nome dell'autore dell'indagine o degli arresti o del corpo di polizia che ha operato. Come se la bravura o la diligenza degli uomini si misurassero a pagine di giornale.

Vittima di tutto questo, sino ad oggi, è stato il cittadino che, in aperto contrasto con il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, subisce il devastante effetto di un processo a sua carico proveniente dalla pubblicazione della notizia, molto prima che dalla sentenza, che appare sempre più incerta ed eventuale.

Nella pubblicità di un master di specializzazione dell'Università Bocconi si legge: *“l'informazione è un patrimonio: impara a gestirlo”*.

Ecco il messaggio forte che può partire da un incontro tra giuristi e tecnici dell'informazione: la imprescindibile necessità di gestire il patrimonio dell'informazione nel rispetto della dignità delle persone, da parte di una magistratura attenta e sensibile, di una classe forense capace e specializzata e di operatori dell'informazione rispettosi della dignità delle persone.

Avv. Carmelo Peluso